

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INSTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Claudio Nervegna, C.F. NRVCLD63L05G141X, in qualità di legale rappresentante della Società F.lli Nervegna S.r.l., C.F./P.IVA 00609340690, con sede legale in Ortona (CH) C.da S. Elena zona industriale, acquisita al prot. n. ARR-15068 del 29/11/2021 e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. E-0001637 del 30/01/2023;
Vista la precedente licenza demaniale marittima n. 04-14/2017 del 05/07/2017, rep. n. 1127;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav, portante prot. PAR-8803 del 02/12/2021;
Vista la pubblicazione della domanda in data 02/12/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-0009 in data 03/01/2022;
Visto il parere rilasciato con nota prot. R.U. n. 27013 in data 09/12/2021 dalla Capitaneria di Porto di Ortona, acquisito al prot. n. ARR-15603 in data 09/12/2021;
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – Sede di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-16499 in data 30/12/2021;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità, acquisito al prot. n. PAR-9182 in data 20/12/2021;
Vista la delibera n. 7/2022 in data 10/02/2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la richiesta di adempimenti funzionali al rilascio del titolo concessorio di cui alla nota prot. PAR-1052-21_02_2022, sollecitati con le note prot. PAR-4458-16_06_2022; prot. PAR-5681-28-07_2022; prot. PAR-5963-08_08_2022; prot. PAR-6541-01_09_2022; prot. PAR-7095-20_09_2022; prot. PAR-7613-06_10_2022; prot. PAR-8552-21_11_2022; prot. PAR-8638-24_11_2022; prot. U-15741 del 19/12/2022; prot. U-0000194 del 04/01/2023;
Vista l'autorizzazione ex art. 19 D.Lgs. 374/1990 rilasciata dall'Agenzia delle Dogane – DT IV Lazio e L'Abruzzo – Ufficio delle Dogane di Pescara prot. 7233/RU del 13/02/2023 acquisita a prot. E-206 del 16/02/2023;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 07/04/2022 del canone di € 2.698,75, richiesto con atto di accertamento n. 04-06/22 del 18/02/2022;
Vista la polizza assicurativa n. 1/39345/44/174531126, emessa in data 22/02/2021 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio, per somma assicurata pari a euro 100.000,00, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità;
Vista la polizza assicurativa n. 1/39345/61/761071171 emessa in data 11/06/2019 dalla società Italiana Assicurazioni S.p.a. per l'importo di € 5.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO;
Vista la polizza fidejussoria n. 1/39345/96/761030337 e relative appendici n. 3 del 31/05/2022 e n. 4 del 29/09/2022 dell'importo di € 6.000,00 emessa dalla società UnipolSai assicurazioni S.p.a., a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti – Ufficio Territoriale di Ortona, acquisita al prot. n. E-0000784 del 13/01/2023;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 13/10/2022 PR_CHUTG_Ingresso_0079756_20221005 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. n. ARR-13726 in data 03/11/2022;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

- 18) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 19) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 20) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, adeguato alla soglia minima prevista dall'art. 100 comma 4 D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito in L. 13/10/2020 n. 126, modificato con D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 21) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 22) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 23) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 24) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 25) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI S.r.l.
Il legale rappresentante – Claudio Nervegna
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in Ortona (CH) C.da S. Elena zona industriale, nonché domicilio digitale all'indirizzo: nervegnasrl@pec.it
Ancona, addì 28/02/2023

IL CONCESSIONARIO
F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI S.r.l.
Il legale rappresentante – Claudio Nervegna
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 02/03/2023 al n° 138 serie 1

con l'esenzione di euro 367,02

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

A F.lli Nervegna Autostrasporti S.r.l.

codice fiscale 00609340690

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 100,00 situato nel Comune di Ortona e precisamente in ambito portuale di Ortona, catastalmente individuata al foglio di mappa 26 particella 4/parte e 5/parte, allo scopo di utilizzare un'area scoperta per sosta autocisterne adibite a carico acqua potabile.

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2022 = € 2.698,75 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni 4 dal 01/01/2022 al 31/12/2025.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno nei 180 giorni antecedenti, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il Concessionario si impegna, a circoscrivere, con tempestività, l'area assentita, mediante recinzione, opportunamente segnalandola al fine di agevolare i controlli sulla stessa e per garantire, altresì, la sicurezza e l'incolumità pubblica, in considerazione della presenza di pista ciclabile nelle immediate vicinanze dell'area medesima. Il Concessionario, a tal fine, si impegna a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale l'avvio dei lavori per la realizzazione della recinzione, previo conseguimento, presso la competente Agenzia delle Dogane, di specifica preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/1990 per la realizzazione della predetta recinzione, da richiedere entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta registrazione della

presente licenza demaniale e salvo ogni ulteriore e preventivo atto di assenso, nulla osta e/o autorizzazione comunque dovuti per legge.

- 2) Il Concessionario si impegna a richiedere tempestivamente, al termine della realizzazione della recinzione di cui al superiore punto 1) e in ogni caso di nuova apertura di passo carrai, idonea autorizzazione a questa Autorità ai sensi dell'art. 13 bis del Regolamento di Amministrazione Demanio;
- 3) La sosta dei veicoli nell'area ad oggetto della Concessione dovrà avvenire con tutte le misure di cautela e le precauzioni necessarie per evitare ogni connesso pregiudizio potenziale per la sicurezza fisica e la salute delle persone, nonché per l'operatività portuale limitrofa. A tale scopo, resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione;
- 4) L'ingresso e l'uscita di veicoli e persone presso l'area ad oggetto della Concessione dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada nonché del relativo Regolamento di esecuzione. A tal proposito, sarà cura del soggetto concessionario predisporre in sito la segnaletica stradale specifica;
- 5) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 6) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 7) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 8) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 9) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 10) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 11) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 12) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 13) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 14) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 15) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità;
- 16) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 17) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;

PORTO DI ORTONA

